

**Avv. Giovanni Raffaele**

**Per l'integrità territoriale del Comune di Lipari**

**memoria storico- giuridica**

**Lipari**

**arti grafiche Francesco Fiorentino**

**Gennaio 1951**

## **Premessa**

nel compilare la presente memoria, in difesa della integrità territoriale del Comune di Lipari ed in relazione alla richiesta di autonomia della frazione di Canneto, l'autore di essa, pur ottemperando a relativo incarico avuto dall'amministrazione comunale di Lipari, con deliberazione di urgenza n. 131 del 18.11.1950, adottata dalla Giunta Municipale con i poteri del consiglio, approvata dalla Prefettura di Messina con visto di esecutività n. 59830 del 24.11.1950, e ratificata dal consiglio comunale di Lipari nella seduta del 29.11.1950, con deliberazione n. 94, si è prefisso, nel procedere all'esposizione dei fatti e nel trattare le questioni giuridiche ad essi relative, d'ispirarsi severamente a criteri strettamente oggettivi, cui nella questione ha informato l'attività personalmente svolta come consigliere comunale di Lipari e come componente del comitato cittadini "Pro integrità territoriale Comune di Lipari", in conformità delle direttive tutelatrici degli interessi generali del Comune di Lipari, e particolarmente di quelli della frazione di Canneto, seguite dall'amministrazione comunale di Lipari al riguardo.

Prima di iniziare l'esposizione dei precedenti che hanno condotto all'istanza del 2 gennaio 1947, avanzata, da parte dei contribuenti residenti nelle frazioni di Canneto e di Acquacalda, al Prefetto della Provincia, e comunicata anche per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Interno, affinché le frazioni di Canneto ed Acquacalda con altre località dell'isola di Lipari, vengano erette in Comune autonomo ai sensi dell'art. 33 del T.U. Della Legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934 n. 383, istanza rientrante oggi nella competenza dell'assessorato regionale enti locali della regione siciliana, e anteriormente all'esame della relazione illustrativa che precede il disegno di legge presentato dall'on. Dante Antonino il 5 settembre 1950 all'assemblea regionale siciliana per l'erezione a comune autonomo della frazione di Canneto e delle borgate: S. Vincenzo, Culia, Pirrera, Sciaratore, Pomiciazzo, Lami, Castagna, Troffa, Montepilato, Campobianco, Porticello, Acquacalda del Comune di Lipari, si ritiene opportuno e necessario precisare quali siano i reali moventi del cosiddetto movimento autonomistico di Canneto ed a chi l'iniziativa di esse vada riportata. In merito, si può, con piena tranquillità di coscienza, affermare che tale movimento non trova giustificazione in condizioni di fatto (territoriali od amministrative) di quella frazione, né in particolari interessi sociali ed economici distinti da quelli del capoluogo e dalle restanti frazioni, ma che, malgrado l'orpello del desiderio popolare, in realtà il movimento stesso è stato artificialmente determinato, e si cerca con ogni mezzo sostenere, per interessi meramente privati, in stridente contrasto con quelli generali dei frazionisti di Canneto, da pochi individui esercenti l'industria della lavorazione ed esportazione della pietra pomice e conducenti la stessa giovandosi, a propri fini, dello sfruttamento esoso degli operai e, nel contempo, della tenace occupazione di zone del demanio comunale pomicefero di Lipari, di appartenenza all'intera collettività degli abitanti del comune di Lipari, donde la pomice viene estratta.

In dipendenza di un procedimento di reintegra, istituito d'ufficio dal Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, vennero verificate, dal 1925 al 1929, le occupazioni arbitrarie compiute

da privati in danno del demanio comunale pomificifero di Lipari nelle contrade S. Gaetano e Grotta delle Mosche facienti parte della località Acquacalda, e nelle località Rocche Castagna, Porticello, Campobianco, Spiaggia Arena, Pietraliscia, Croce, Montepilato, Agliozzo, Rocche Rosse, Due Corna, Cavallo Arena, Serro Chiesuola, Valloni Acquacalda, Chiesa Vecchia di Acquacalda.

Eseguito il deposito degli atti della verifica demaniale approvati dal Commissario degli usi civili, questi, con ordinanza di citazione del 6 settembre 1929 e del 16 giugno-15 ottobre 1939 e 17 aprile 1931, conveniva dinanzi a sé quegli occupatori che avevano proposto opposizione avverso gli atti della verifica per cui erano stati inclusi negli elenche delle occupazioni legittimabili e non legittimabili del demanio comunale pomificifero di Lipari, per decidere in merito alle opposizioni. Il giudizio, in cui fu anche convenuto il Comune di Lipari, che in esso sostenne l'appartenza al demanio universale delle terre in contestazione, mentre i privati assumevano di averne il possesso legittimo, venne definito con sentenza commissariale del 21 maggio 1932, registrata n. 7489 (pubblicata a stampa sul Bollettino degli Usi Civili, anno II, fascicolo V, maggio 1932 pagine 1889 a 1959).

d'altra parte il Commissario degli usi civili, in base all'art. 15 del regolamento 26 febbraio 1928, n. 332 per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, con Ordinanze del 7 giugno 1930, 24 giugno 1930 e 21 agosto 19323 provvedeva relativamente a quelle occupazioni per cui non era stata proposta opposizione agli atti della verifica o non era stata avanzata domanda di legittimazione.

Sia con sentenza che con le ordinanze suaccennate il commissario ordinava la reintegra delle zone di demanio arbitrariamente occupate dai privati, facultando il Comune ad immettersene in possesso intra trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti, condannando inoltre gli occupatori al pagamento dei frutti indebitamente percetti e delle spese di giustizia e di verifica, rimandando a separata sede la liquidazione di tali spese e frutti.

Per effetto dei suddetti provvedimenti di reintegra e del relativo passaggio in cosa giudicata si hanno oggi le seguenti situazioni di fatto complessive:

(A)

totale partite per cui sono intervenuti provvedimenti di reintegra del commissario degli usi civili, n. 461-

in essere comprese:

partite sistemate con legittimazioni n. 83

partite riconosciute alloidali in appello n. 40

partite per cui devono notificare ancora

i provvedimenti commissariali (per errori di nomi) n. 21

n. 144 n. 144-

totale partite per cui debbono eseguirsi i giudicati di reintegra e per cui il Comune ha diritto all'immissione in possesso

n. 317

(B)

Partite per cui vennero liquidati i frutti nelle ordinanze commissariali

n. 185-

partite per cui il Comune dovrebbe svolgere giudizio

di liquidazione dei frutti, giusta sentenza commissariale  
21.5.1932 n.  
132-  
totale partite per cui il Comune ha diritto ai frutti  
indebitamente percetti dagli usurpatori del demanio n. 317-

( C )

Partite per cui vi è giudicato definitivo ed irrevocabile di  
demanialità n.  
317-  
partite legittimate, partite riconosciute allodiali, partite  
per cui sono da notificarsi i provvedimenti di reintegra,  
complessivamente n.  
144-  
totale partite formanti oggetto dei provvedimenti  
commissariali n. 461-

oltre che per le numerose occupazioni comprese nei provvedimenti di reintegra suindicati, il Comune di Lipari, ha svolto altro giudizio di reintegra nei confronti dei cav. Ferlazzo Angelo fu Gaetano, oggi presidente del Comitato Pro autonomia di Canneto e leader di tal movimento, per occupazione di una zona di mq. 1707,61 in località Campobianco, e la causa è stata definita con sentenza del Commissario degli usi civici della Sicilia del 9 febbraio-5 marzo 1942, registrata al n. 2281, per cui nei riguardi del convenuto Ferlazzo è ordinata la reintegra al demanio comunale di Lipari di mq. 1707,61 di terra occupata dallo stesso convenuto, con facoltà al Comune di Lipari di immettersi in possesso nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza e con la condanna del convenuto Ferlazzo al pagamento, in favore del Comune, dei frutti percetti indebitamente e da liquidarsi in separata sede, liquidandosi inoltre sette ottavi delle spese del giudizio in favore dell'Ente nella somma di l. 8.860,48.

la sentenza anzidetta, a seguito di appello avverso di essa proposto dal Ferlazzo, è stata confermata dalla Corte di appello di Roma-sezione Speciale Usi Civici con sentenza del 31 luglio-16 agosto 1946, reg.n. 1774, condannandosi il Ferlazzo alle spese di secondo grado liquidate in lire 11.035.

per vicende amministrative l'esecuzione dei giudicati demaniali, come i procedimenti per liquidazione di frutti, non hanno avuto esecuzione, mentre vani sono riusciti i tentativi di sistemazione in via bonaria. Soltanto da pochi occupatori, compreso il predetto signor Ferlazzo, dopo laboriose trattative si sono recuperate le sole spese di giudizio e verifica.

L'estensione totale delle terre che formarono oggetto di verifica demaniale nel 1925-1929 e successivamente, e delle relative situazioni in rapporto all'estensione, risulta dal seguente prospetto.

(D)

superficie totale occupazioni demanio pomificero  
verificate ett. 195.29.29  
superficie terre definitivamente reintegrate:  
a) con ordinanza commissariale 7.6.1930 ett. 26.36.25

b) con ordinanza commissariale 24.6.1930	ett. 13.17.13
c) con ordinanza commissariale 20.8.1932	ett. 3.71.53
d) con sentenza commissariale 21.5.1932	ett. 54.78.97
e) con sentenza commissariale 9.2.-5.3.42	<u>ett. 17.07</u>
estensione totale terre da rilasciarsi dagli occupatori al Comune	ett. 98.20.05
terre legittimate agli occupatori con ordinanza 25 novembre 1932	ett. 59.21.80
estensione terre verificate e non ancora giudizialmente sistemate, e terre dichiarate allodiali, complessivamente	<u>ett. 37.86.54</u>
	ett.195.29.29

le zone di demanio che dovrebbero restituirsi al Comune, ammontanti complessivamente a n. 318 per l'estensione di ett. 98.20.05, fanno parte del corpo demaniale pomificifero di unica consistenza, che seguendosi il grafico alligato all'istanza per l'autonomia di Canneto viene ad essere incluso, nella sua totale integrità, nel territorio da attribuirsi secondo l'istanza al progettato comune di Canneto.

L'adozione di una deliberazione della Giunta Municipale di Lipari, in data 26 dicembre 1946, con cui si stabiliva lo stanziamento nella compilazione del bilancio preventivo 1947 di una somma adeguata per l'esecuzione dei giudicati di reintegra, destava l'allarme negli occupatori del demanio pomificifero.

A breve distanza, e precisamente il 2 gennaio 1947, veniva artificiosamente provocata l'istanza per l'autonomia, che (a parte la non rispondenza numerica delle firme alle proporzioni di legge) veniva sottoscritta dai maggiori occupatori del demanio, i quali, con vietati sistemi, inducevano a firmare anche un certo numero di operai da loro dipendenti, e crudeli cittadini pentiti oggi delle firme apposte.

I promotori si accanivano nell'impresa a seguito della deliberazione di approvazione di bilancio per l'esercizio 1947, in cui all.art. 36 del titolo I, spese effettive - categoria II - spese generali -, nello stanziarsi per "spese liti ed atti in difesa delle ragioni del Comune" la somma di L. 58.000, si faceva presente, l'opportunità di provvedersi, durante l'esercizio 1947, ad impinguamenti per rendere possibile l'esecuzione dei giudicati demaniali, ed ancora vieppiù a seguito della deliberazione n. 21 del 14 febbraio 1949, visto ed approvato dalla G.P.A. Nella seduta del 17.3.1949 n. 10542, div. 2 della Prefettura di Messina del 22.3.1949, con cui il consiglio deliberava darsi esecuzione a tutte le sentenze e provvedimenti di reintegra del demanio comunale pomificifero, autorizzate l'amministrazione a stare in giudizio per la liquidazione dei frutti per le partite relativamente alle quali esisteva sentenza definitiva ed irrevocabile, dare incarico per la difesa e l'assistenza del Comune all'avv. Giovanni Raffaele nelle sedi occorrenti, stanziare nel bilancio di previsione per l'esercizio 1949 la somma di lire 100.000 per "Esecuzione sentenze e provvedimenti reintegra demani comunali".

Una successiva deliberazione n.15 della Giunta Municipale, in data 31 gennaio 1950, oggetto: esecuzione sentenze per reintegra demani pomificiferi. Viste per ricevuta dalla prefettura di Messina del 28 gennaio 1950, e un congresso avuto dal Sindaco del Comune addì 20 febbraio 1950, con l'assistenza del legale dell'ente, avv. Raffaele, con il

commissario degli usi civici della Sicilia ai fini della sistemazione del demanio pomice sia per la parte amministrativa che per quella giudiziale, determinavano opposizione da parte degli occupatori del demanio, capolista fra i promotori il presidente del "Comitato per l'autonomia di Canneto" Cav. Ferlazzo Angelo, però senza esito positivo. Si ritiene superfluo circostanziare oltre come il movimento per l'autonomia di Canneto e gli interessi privati all'occupazione abusiva ed allo sfruttamento del demanio pomice, evitandosi la esecuzione dei giudicati di reintegra, siano fra di loro inscindibili.

La conoscenza di tale stato di cose ha interessato la pubblica opinione e, a parte le motivazioni delle varie deliberazioni del consiglio comunale di Lipari, relative alla pretesa autonomia di Canneto, adottate il 16 dicembre 1947 n. 75, il 28 marzo 1950 n. 36, il 6-9 novembre 1950 n. 85, trasmesse all'assessorato enti locali ed alla prima commissione legislativa affari interni della regione siciliana, ha appassionato vivamente la pubblica opinione affiorando in comizi e nella stampa quotidiana, anche in via polemica.

Al riguardo segnaliamo i seguenti scritti: Interessi e tornaconti personali per l'autonomia di Canneto e Acquacanda (D. Cincotta) in Sicilia del Popolo del 30 dicembre 1947; Polemiche nelle Isole Eolie. Suona l'altra campana sulla autonomia di Canneto ed Acquacanda, nello stesso periodico del 14 gennaio 1948; Mancano i presupposti per l'autonomia di Canneto, sul Giornale di Sicilia del 28 gennaio 1948; Pro e contro l'autonomia di Canneto - per chi suona la campana /D.C.) in Sicilia del Popolo del 6 febbraio 1948; Canneto avrà l'autonomia per... l'ostilità di troppi causidici, sullo stesso giornale del 7 febbraio 1948; agli autonomisti di Canneto Lipari (lettera aperta dell'avv. Giovanni Raffaele), in Sicilia del Popolo del 24 febbraio 1948; Chiusura di una polemica che interessa è l'autonomia tutto il resto per Canneto non conta, sullo stesso giornale del 27 febbraio 1948; gli occupatori del demanio pomice prendono posizione contro il consiglio comunale, su l'Unità del 7 agosto 1949; l'Industria della pomice di Lipari - esistenza di esoso sfruttamento, su l'Unità del 25 ottobre 1950 ; /g. a.); Problemi del lavoro - durissima la vita a Canneto dei lavoratori della roccia bianca, sul Sicilia del Popolo del 22 gennaio 1950; Divergenze e contrasti per l'autonomia di Canneto /D. Paternò), nel Giornale di Sicilia del 30 novembre 1950; per l'Integrità territoriale del Comune di Lipari, su l'Unità del 26 novembre 1950.

al termine della presente premessa, ed in via chiarificativa, si precisa che per le disposizioni del regolamento per l'applicazione del Sovrano Rescritto del 24 giugno 1855 e della Legge 5 gennaio 1908 n. 10 sulla escavazione della pomice nel Comune di Lipari, approvata con deliberazione consiliare del 9 maggio 1908 e dalla G.P.A. Con deliberazione del 22 stesso mese ed anno e dal Ministero dell'Agricoltura e Commercio con decreto del 21 luglio 1908, le cui norme vennero dichiarate legittime dal Tribunale di Messina con sentenza del 2-8 aprile 1910, la escavazione della pietra pomice nel demanio comunale di Lipari è riservata agli operai indigeni del Comune, e solo in caso di vera e propria necessità può essere consentita a forestieri residenti e domiciliati nel Comune (articolo 18 del regolamento).

La concessione per lo sfruttamento delle cave viene fatta agli operai del Comune, dietro il corrispettivo del pagamento della cosiddetta tassa di

licenza. Gli operai dovrebbero escavare la pomice per conto proprio ed al fine di ricavare, dalla vendita di essa ai commercianti ed agli industriali, un profitto. Invece tale diritto di uso civico è in fatto, nel suo esercizio, loro precluso per quelle zone arbitrariamente occupate ed in fatto in possesso di industriali che le sfruttano a proprio ed esclusivo vantaggio, evitando così il pagamento delle materie prime. Agli operai addetti all'escavazione della pomice vengono praticati salari irrisori, che vanno da un minimo di 250 ad un massimo di l. 600 giornaliero, oltrepassandosi il limite massimo di otto ore di lavoro ed usandosi dagli industriali ogni artificio per evadersi, possibilmente, la corresponsione di assegni familiari ed altre previdenze sociali, come è stato segnalato negli articoli su richiamati apparsi su l'Unità del 25 ottobre 1950 e su Sicilia del Popolo del 22 novembre 1950. anche le cavi esistenti nelle residuali zone di demanio libero, vale a dire ancora non oggetto di abusive occupazioni, non vengono sfruttate dagli operai per conto proprio, bensì per conto di industriali di cui gli operai stessi, per mancanza di propria organizzazione economica, sono puri e semplici salariati, mentre nei confronti del Comune figurano concessionari delle cave a taglia, cioè a cielo aperto, da cui la pomice viene ricavata. Ciò avviene ad eccezione di alcuni casi, soltanto, di diretta gestione da parte dei concessionari.

Il vieto sistema, ad impedire il perpetrarsi del quale sono in atto allo studio relativi provvedimenti amministrativi, che naturalmente destano le preoccupazioni degli industriali, oltre al danno sociale recato agli operai produce nocimento al bilancio del Comune, in quanto l'Ente, per una particolare disposizione del regolamento del 1908, sopporta a proprio carico le spese dell'assicurazione infortuni negli operai lavoratori nel demanio comunale. L'onere di tale assicurazione è superiore al gettito della tassa di licenza.

È da rilevare anche che, successivamente alla pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze di reintegra commissariali, parecchi industriali fautori dell'autonomia di Canneto hanno cercato di accentrare, mediante atti di compravendita, le zone di demanio reintegrate acquistandole dagli occupatori che ne avevano il possesso all'epoca delle verifiche demaniali, e ciò nell'intendimento di frustrare l'esecuzione dei giudicati di reintegra con ogni mezzo, fra cui l'erezione della frazione di Canneto in comune autonomo con l'assegnazione al nuovo comune di tutto il corpo demaniale pomicifero. È altresì da notare come gli industriali, fin dal 1936 (Cfr. relazione a S.E. Il prefetto della Provincia di Messina di Federico Ferro-Luzzi, commissario prefettizio per gli affari del demanio pomicifero dell'isola di Lipari, Lipari, dicembre 1926) hanno tentato di impedire agli operai la libertà del lavoro nelle zone concesse dal Comune, pretendendo l'adozione di provvedimenti inibitivi dell'uso di mezzi meccanici e di trasformazione dei materiali ricavati dallo sfruttamento delle cave nei riguardi dei concessionari.

Quanto già esposto, in linea di premessa, si ritiene sufficiente a dimostrare come, in atto, il movimento "Pro autonomia di Canneto" sia sorretto ed alimentato da pochi esercenti l'industria pomicifera e per loro particolare interesse.

Questa tendenza emerge chiaramente dalle dichiarazioni fatte, in occasione della riunione delle rappresentanze di Lipari e di Canneto per discutere in merito alla ripertizione del territorio comunale nella ipotesi che Canneto ottenesse l'autonomia, dal faciente parte del "Comitato pro

autonomia di Canneto” Rag. Giuseppe Natoli, addì 15 novembre 1950. in occasione di tale riunione, che, come emerge dal relativo verbale, ebbe esito negativo, il predetto Rag. Natoli ebbe ad osservare che il territorio incluso nel grafico alligato alla istanza dell'autonomia di Canneto appartiene a Canneto per diritto di proprietà e di possesso e per ragioni di industria e di lavoro, provocando al riguardo dall'avv. Giovanni Raffaele, per la rappresentanza di Lipari, la risposta che l'appartenenza del demanio comunale in genere, e del demanio pomificifero in ispecie, a tutti gli abitanti del Comune di Lipari, risulta dalla sentenza 21 maggio 1932, emessa in petitorio, del Commissario degli usi civici della Sicilia e trova la sua conferma nell'esercizio degli usi e nel regolamento di essi operato col Regolamento 20 luglio 1908 per la esecuzione della Legge 5 gennaio 1908 n. 10, deliberato dal consiglio comunale di Lipari e regolarmente approvato.

***Et de hoc satis!***

Atti e vicende precedenti  
all'attuale movimento autonomistico di Canneto

da templi remoti il Comune di Lipari nella sua estensione territoriale è composto della Isola di Lipari, in cui sorge il capoluogo omonimo, e delle isole di Vulcano, di Stromboli, di Panarea, di Filicudi e di Alicudi.

Ai fini del decentramento dei servizi amministrativi e particolarmente di quello di stato civile, l'isola di Lipari è stata divisa in capoluogo, comprendente il centro urbano di Lipari e parecchie contrade e borgate, e nelle tre frazioni di Acquacalda, di Canneto e di Quattropani. Sono state considerate ciascuna come frazione ie isole di Vulcano, di Panarea, di Filicudi, di Alicudi, mentre il territorio dell'isola di Stromboli è stati diviso in due frazioni (Stromboli e Ginostra).

Nel 1922 l'onorevole Giuseppe Toscano presentava alla Camera dei Deputati una proposta di legge per la costituzione in Comune autonomo della borgata di Canneto e di altre undici pretese borgate.

La suddetta proposta di legge, che non aveva a suo fondamento né motivi di distanza, né di naturale separazione dal centro, mentre si basava su cause rappresentanti interessi particolari di privati e non generali degli abitanti delle località da includersi, secondo il progetto, nell'ideato comune, preoccupava giustamente il consiglio comunale di Lipari che, con deliberazione dell'11 luglio 1922, oggetto: autonomia di Canneto, rilevando la mancanza dei requisiti di legge per l'erezione di Canneto e delle altre pretese borgate indicate nel progetto di legge Toscano in comune autonomo, l'impossibilità di divisione del demanio pomificifero, la inapplicabilità in caso di divisione di detto demanio della Legge 5 gennaio 1908 n. 10, la inesistenza delle pretese borgate come nuclei naturali di popolazione, il grave danno economico che dalla creazione del nuovo Comune sarebbe derivato agli abitanti di Canneto, nonché a quelli di Lipari e delle dipendenti frazioni, i gravi dissidi che la divisione avrebbe prodotto con riflessi sull'economia generale e sull'ordine pubblico, deliberava di opporsi alla separazione di cui sopra.

La proposta di legge Toscano era stata provocata da industriali interessati ed in relazione a divergenze d'interessi, in quanto, come risulta dal verbale della deliberazione consiliare suddetta, da elementi interessati si sarebbe voluta raddoppiare la tassa di escavazione sul

lapillo, prevista dall'art. 1 della Legge 5 gennaio 1908 n. 10, e ciò al fine di impedire praticamente agli operai concessionari di cave l'escavazione del lapillo, mentre un'altra corrente, faciente capo ai consiglieri comunali del capoluogo in contrapposto a parte dei consiglieri residenti ed aventi interessi in Canneto, era contraria a tale aumento.

La proposta di legge Toscano non giunse alla discussione delle camere legislative. Successivamente al 1922 non si parlò più fino all'inizio del 1947, epoca in cui il movimento separatistico venne artificialmente ripreso, di autonomia di Canneto.

Intanto dall'amministrazione comunale si era provveduto al miglioramento dei servizi pubblici per la frazione di Canneto, allacciandosi Canneto con Lipari a mezzo di via rotabile, in "aggiunta alle due mulattiere preesistenti, prolungandosi il tracciato di tale rotabile da Canneto ad Acquacalda e attraversandosi con tale prolungamento le zone pomificere, costruendosi per Canneto un cimitero, istituendosi una condotta ostetrica (in aggiunta alla preesistente condotta media e farmacia sussidiaria dal Comune), costruendosi un pennello di approdo, istituendosi un Comando di Vigili Pomificiferi, oltre a una sezione staccata dell'Ufficio Tecnico Minerario, provvedendosi ad un servizio di pulizia urbana con cinque spazzini, costruendosi un macello, provvedendosi ad una migliore attrezzatura, della delegazione di Stato Civile anche per il rilascio di determinate categorie di documenti, onde evitarsi ai naturali di Canneto di recarsi all'uopo in Lipari, istituendosi l'illuminazione elettrica pubblica con la provvista di energia elettrica ad uno privato ed industriale, completandosi le scuole elementari fino alla quinta classe, creandosi un locale Consultorio pediatrico ed un Ufficio dell'Opera Maternità ed Infanzia.

Per i servizi pubblici di Canneto il Comune di Lipari tiene in atto in fitto 26 locali, con un personale di 7 guardie campestri, una guardia municipale, tre bidelli, un custode di macello e di cimitero, cinque spazzini, oltre ai titolari delle condotte medica ed ostetrica.

I servizi suddetti vengono ad essere goduti dagli abitanti di Canneto insieme ai servizi di Stato, per i quali ultimi in quella frazione vi sono i relativi uffici: Ufficio postale, telegrafico e telefonico, Delegazione di porto, Comando Stazione della Guardia di Finanza, Ispettorato Dogana, stazione Carabinieri.

Acquacalda e Lami sono state dotate di scuole e provviste di cimiteri, mentre in Acquacalda vi sono un ufficio postelegrafico, una stazione Carabinieri, un posto Guardia di Finanza. Canneto ed Acquacalda sono collegate da servizi postali marittimi giornalieri con Lipari e con Milazzo, oltre che con le altre isole Eolie, con Messina e con Napoli in vari giorni della settimana.

Successivamente alla presentazione dell'istanza del 2 gennaio 1947 per l'autonomia di Canneto si è provveduto alla costruzione di un conveniente plesso scolastico in atto quasi ultimato, alla costruzione di un frangimare per la protezione della Marina Garibaldi, alla pavimentazione con mattonelle di bitume della via Cesare Battisti, rappresentante l'arteria interna e, nel contempo, la via principale di Canneto.

Nel gennaio 1951 è stato istituito un nuovo servizio pubblico di comunicazione fra Lipari e Canneto, sovvenzionato dal Comune e disimpegnato con modernissimo autopullmann, avente la capienza di

quaranta posti a sedere, oltre a quelli in piedi. Con tale mezzo, che effettua quattro corse di andata e ritorno al giorno, della durata di circa otto minuti a singolo percorso, il capoluogo e Canneto vengono ad essere ancora più agevolmente collegati.

Nella susseguente condizione di cose nel 1947 veniva ripreso il movimento autonomistico, determinato dai motivi preliminarmente illustrati nella presente memoria.

In pendenza dello svolgimento della pratica amministrativa dinanzi all'assessorato degli enti locali della Regione Siciliana veniva presentato il progetto dell'on. Dante Antonino del 5 settembre 1950, in esame presso la Prima Commissione legislativa affari interni.

#### Impossibilità della concessione della richiesta autonomia di Canneto sia in via amministrativa che legislativa

L'art. 33 - prima parte della Legge comunale e provinciale T.U. 3 marzo 1924 n. 383 stabilisce: *“Le borgate o frazioni di comuni, che abbiano popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e che, per le condizioni di luoghi, siano separati dal capoluogo del comune al quale appartengono, possono essere costituiti in comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni”*.

Prima di esaminare se nella fattispecie sussistano, per Canneto, gli elementi per potersi far luogo alla concessione dell'autonomia in via amministrativa, è indispensabile precisare il significato che la su citata disposizione di legge intende attribuire ai termini “borgate” e “frazioni” in essa usate.

Al riguardo dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che fra i due termini vi è differenza, in quanto la borgata è un centro di case agglomerate, separate dal centro principale, mentre nella frazione può addirittura mancare il centro di case agglomerate, separate dal centro principale, mentre nella frazione può addirittura mancare il centro di case agglomerate e consistere di popolazione sparsa; Cons. di Stato, 21 agosto 1907, sez. 4, Giust. Amm. 432, Presutti, Legge Comm. E Prov. Vol. I, pag. 53-54.

D'altra parte il Consiglio di Stato, con sentenza 21 agosto 1907, Man. Ammin. 1908, 115, esaminando la disposizione del T.U. Della legge comunale e provinciale 4 maggio 1908, n. 164, art. 115 (rispondente all'art. 33 del T.U. Del 1934) dichiarava: “ai sensi di questo articolo è frazione quel centro abitato che sia separato dal Comune cui appartiene senza vie che lo mettano facilmente in comunicazione con il medesimo ed il cui territorio sia naturalmente determinato dalla sua stessa posizione topografica, e che per gran parte dei servizi pubblici sia costretto a rivolgersi ad un Comune diverso da quello a cui è amministrativamente unito, e che rappresenti una somma di interessi distinti da quelli di detto Comune”.

In relazione ai principii di cui sopra è necessario preliminarmente, determinare quale sia l'ambito della frazione di Canneto, e cioè se il territorio di essa possa o meno corrispondere a quella parte di superficie

dell'isola di Lipari, inclusa come territorio della frazione di Canneto nel grafico alligato all'istanza per erezione di essa in comune autonomo.

Ed inoltre, avuto riguardo al disegno di legge presentato dall'On. Dante, se della frazione di Canneto possano intendersi far parte le pretese borgate di S. Vincenzo, Culia, Sciaratore, Pomiciazzo, Lami, Castagna, Troffa, Montepilato, Campobianco, Porticello, e le borgate di Pirrera ed Acquacalda, che a Canneto dovrebbero unirsi nel formarsi il nuovo comune.

Premesso che le denominazioni di S. Vincenzo, Culia, Sciaratore, Pomiciazzo, Troffa, Montepilato, Campobianco e Porticello non costituiscono contrade, mentre Culia fa parte topograficamente della borgata Pirrera e la borgata Acquacalda è nettamente separata, oltretutto molto distante da Canneto, ai fini di precisarsi l'estensione della frazione di Canneto, in senso topografico, è opportuno ricercare storicamente la formazione della popolazione nelle varie località comprese nel grafico unito all'istanza del 2 gennaio 1947 ed elencate nel progetto di legge suddetto. A tale indagine deve procedersi, inevitabilmente, in quanto la proposta separazione di territorio da assegnarsi all'ideato comune di Canneto non corrisponde a confini naturali, basandosi invece su delimitazioni in contrasto con questi.

Relativamente alla borgata Pirrera, avente tale qualità anche per essere centro di Parrocchia, è da osservare che essa si è formata, per ragioni economiche e di culto, traendo le sue origini dal capoluogo quando ancora il sito corrispondente all'attuale abitato di Canneto era spopolato ed incolto.

Nel 1544 il corsaro Ariadeno Barbarossa espugnava la città di Lipari, catturandone gli abitanti, in numero di ottomila e di poi si allontanava incendiando parte della città (cronaca siciliana del secolo XVI, per la prima volta stampata a cura di V. Epifanio e Alberto Gulli, dal Codice della Biblioteca Comunale di Catania, Palermo, Virzi, 1902, pag. 172).

non tutti gli abitanti di Lipari furono fatti prigionieri dal Barbarossa, essendogli sfuggiti un numero limitato di essi, rifugiatisi nelle campagne o che si trovavano in altri luoghi della Sicilia.

Parte di quelli che dal corsaro era stati ridotti in schiavitù vennero successivamente riscattati da loro amici mercanti di Messina e di Catania, e fecero ritorno al luogo natio. D'altra parte la desolazione della città di Lipari mosse a pietà l'Imperatore Carlo V e il Pontefice Paolo III. Per ripopolarla Carlo V mandò una colonia di spagnuoli, comandò che totalmente fossero demolite le case del Borgo e che venisse restaurata la città (rispondente all'odierno Castello), che cinse di bastioni e di mura (Storia di Lipari di Pietro Campis, 1694, Ms. II, D, 8 nella Biblioteca Nazionale di Palermo). In seguito alla ripopolazione della città di Lipari, procedeva a concessioni in enfiteusi ad meliorandum di terreni di cui la Mensa era in possesso. Gli atti di concessione che cominciano nel 1600 sono conservati negli archivi della Mensa Vescovile di Lipari.

Relativamente a tale epoca si trovano per Pirrera le seguenti concessioni:

- a) concess. A Francesco Follare, 16 novembre 1603 (notaro Ferrazzano);
- b) concess. Ad Annibale Restuccia, 23 ottobre 1605 (Nataro Galluppi);
- c) concess. A Pietro di Calana, 3 ottobre 1603 (Notaro Galluppi);
- d) concess. A nino Puglisi, alias lo Masotto, lo stesso giorno (stesso

Notaro).

Allorchè le predette concessioni venivano effettuate esisteva, di già, nella contrada Pirrera una Chiesa dedicata all'Augusto Nome di Maria, eretta nel 1588 d'ordine del Vescovo Martino d'Acugna, mentre nel 1579 si era eretta nella contrada Serra la Chiesa dedicata a Maria SS. Dell'Assunzione, come, per questa ultima, si rileva dal testamento di Antonio Apa in notar Giov. Battista De Cardillis, Vol. I, foglio 237.

la creazione della Chiesa di Pirrera evidentemente risponde alla esistenza in quella contrada di un nucleo di popolazione nel 1588, di poi aumentato di numero con la coltivazione delle terre attestata dalle concessioni vescovili.

L'aumento della popolazione risulta dai Rivelì, effettuati nel 1610 dai privati e che si conservano in originale nell'archivio di Stato di Palermo, per altre terre diverse da quelle concesse per gli atti suindicati.

Dall'esame dei Rivelì, che costituivano una specie di censimento così delle persone che dei beni, escludendosi da siffatto censo tutti i beni feudali e quelli degli ecclesiastici che sedevano in Parlamento e delle Città principali dove i Baroni abitavano e vari altri luoghi di persone privilegiate (Bianchini, Storia Economica Civile di Sicilia, I, pag. 149) si hanno per Pirrera le seguenti risultanze:

a) Francesco Tollaro rivela "un pezzo di territorio novamente scampato..nella contrada della Pirrera, quale pigliò a censo enfiteutico dal Rev.mo Vescovo di questa città".

b) Petro Ceraolo paga "sopra detta terra a la Pirrera alla mensa Episcopale tarì uno annuo ad enfiteusi".

c) Petruzzo Lamaro paga "tarì 6 a censo enfiteutico sopra detto terreno a la Pirrera";

d) Mariano Diana rivela "una pianta di mennagattina ed altri lì lignagi nella contrada della Pirrera quale è terrino della Chiesa Cattedrale di questa Città, alla quale paga censo enfiteutico. E appresso "paga per tari quattro di censo l'anno al detto Rev.mo Vescovo ad enfiteusi".

Gli atti suindicati sono fra di loro convergenti a documentare storicamente al tempo la esistenza di una popolazione agricola nella contrada di Pirrera.

Questa si formò precedentemente a quella di Canneto. Infatti mentre in Pirrera sorge un edificio ad uso di culto nel 1588, in Canneto viene edificata una Chiesa in onore di S. Cristoforo nel 1596 d'ordine del Vescovo Giovanni Gonzales (Testamento di Michele Corso, agli atti del notar G. B. De Cardillis, Vol. I, foglio 649).

nei rivelì del 1610 troviamo un solo Rivelì per Canneto, in cui Tarferi Petro el Druso, spagnolo, rivela beni in S. Pietro, el Canneto, una casa in città (Lipari) e paga a Mons. Vescovo di questa città unci 5 l'anno di censo bullale".

La contrada Canneto è ancora pressochè spopolata nel 1792. al riguardo trascriviamo quanto scrive lo Spallanzani, Viaggi alle Due Sicilie ed in alcune parti dell'Appennino, Tomo li, 1792, Pavia, Stamperia di Baldassare Comini, pag. 260:

*"proseguendo nel mio viaggio con l'allontanarmi dal Porto (di Lipari) alquanto più in là della rupe porfirica (Monte Rosa), il mare forma un seno entro la terra, attorno al quale sono edificati rari tuguri, dove vivono a stento pochi isolani mercè di un vigneto che male risponde ai loro sudori. Canneto è il nome di questo luogo e al di sopra pende una*

*corrente di lava a base argillica analoga a quella dello Arso in Ischia”.*

Di Canneto non troviamo comunque menzione nell'itinerario delle Poste (per Comuni o villaggi) di Sicilia di Biagio Pijola, Palermo, Stamperia Reale, 1824, ove sono menzionate le isole di Alicudi, Filicudi, Stromboli, né nel Dizionario Geografico Statistico della isola di Sicilia e sue adiacenze compilato da Vincenzo Mortillato, Palermo, Stamperia di Pietro Pensante, 1850, mentre nel Cicerone per la Sicilia, a cusa della associazione siciliana per il bene economico, Palermo, Reber, 1907, pag. 336, è menzione del “piccolo borgo Canneto”.

La borgata Pirrera oltre ad avere una propria Chiesa parrocchiale, al pari di Canneto, ha anche un proprio cimitero.

Pertanto essa, per la priorità della sua formazione come nucleo di popolazione e per essere collegata, sin dal suo sorgere, a Lipari mediante una via mulattiera, non può considerarsi come faciente parte della frazione di Canneto. Tale situazione ha anche influenza per l'esclusione della popolazione complessiva della frazione di Canneto dei centoventicinque abitanti di Pirrera, per cui venendo ad essere la popolazione di Canneto, accertata nell'ultimo censimento in 3106 abitanti compresi i 125 abitanti di Pirrera, inferiore a 3000 abitanti non si raggiunge la cifra prevista nell'art. 150 prima parte del T.U. 1934.

anche la borgata Acquacalda, avente una propria Curazia, un cimitero ed una popolazione di 588 abitanti, non può considerarsi per la propria posizione topografica,. Oltre che per la mancanza, fino a tempi recentissimi, di comunicazioni stradali con Canneto, come faciente parte topograficamente della frazione di Canneto. A riguardo è da notare che per i servizi sanitari Acquacalda si giova della condotta medica di Quattropani, località quest'ultima in cui troviamo la erezione di una chiesa dedicata a Maria SS. Di Loreto (Testamento di Giannetto Costantino in Not. Domenico Durando, Vol. 1, foglio 85 nel 1588). acquacalda è collegata a Quattropani da antica mulattiera, mentre per i servizi di Stato civile Quattropani ha una propria delegazione.

Escludendosi dall'ambito topografico della frazione di Canneto le borgate di Acquacalda e di Pirrera, in base all'ultimo censimento ufficiale Canneto viene ad avere una popolazione di soli 2981 abitanti.

Da accurati accertamenti eseguiti presso gli uffici comunali risulta, dal 2 febbraio 1947 ad oggi, una emigrazione all'estero da Canneto di 290 abitanti, da Pirrera di 6, da Acquacalda di 30, oltre che una emigrazione in Italia da Canneto di 61 abitanti e da Acquacalda di 13.

La concessione dell'autonomia di canneto non è possibile in linea amministrativa per i seguenti motivi:

- 1) perchè Canneto, escludendosi Pirrera ed Acquacalda, non raggiunge la popolazione di 3000 abitanti;
- 2) perchè, ove la richiesta autonomia venisse ad essere concessa, il nuovo comune di Canneto non avrebbe mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi più indispensabili.

Ciò in quanto per l'esercizio 1949 le spese effettive sostenute per la frazione di Canneto ammontano a lire 9.840.131 e quelle per la frazione di Acquacalda a lire 1.799.395, mentre il bilancio 1949 del comune di Lipari presenta un disavanzo di lire 18.000.000 e quello per il 1950 di lire 24.374.969.

è da notare che a sanare il disavanzo economico dei vari esercizi finanziari il Comune di Lipari ha dovuto contrarre i seguenti mutui:

per l'esercizio 1944 mutuo di	lire 830.000;
per l'esercizio 1945 mutuo di	lire 1.700.000;
per l'esercizio 1946 mutuo di	lire 1.500.000;
per l'esercizio 1947 mutuo di	lire 5.102.000;
per l'esercizio 1948 mutuo di	lire 14.146.195;
per l'esercizio 1949 mutuo di	<u>lire 14.330.489;</u>

totale lire 37.608.684.

è evidente come la situazione economica del Comune sia addirittura disastrosa e come quella dell'ideato comune di Canneto non potrebbe essere diversa.

3) perchè l'ipotetica concessione di autonomia alla frazione di Canneto verrebbe a rendere ancora più critica la situazione economica del capoluogo e delle restanti frazioni a causa della conseguente diminuzioni delle entrate.

4) Perchè per la condizione dei luoghi la frazione di Canneto non può considerarsi separata dal capoluogo, essendo collegata con esso a mezzo di due strade mulattiere e di una rotabile, che offrono facilità di comunicazioni stante anche la brevità del percorso, ed in quanto il territorio di Canneto non è naturalmente determinato dalla sua stessa posizione topografica; mentre la frazione è sufficientemente provvista di servizi pubblici locali e può rivolgersi per gli altri agevolmente al capoluogo.

5) perchè alla frazione di Canneto manca una somma di interessi distinti da quelli del Comune di Lipari.

Al riguardo è da notare che l'economia eoliana si basa principalmente sull'industria della pomice che viene estratta in prevalenza dalle zone di demanio comunale universale, con il concorso ai lavori di estrazione prevalentemente di operai del capoluogo e di altre località di Lipari (Pianoconte, Varisana, Castellaro, Quattropani, Acquacalda, Pirrera) mentre parecchi fra i più importanti esportatori di pomice hanno l'abituale residenza nel capoluogo di Lipari, che pure fornisce agli industriali di Canneto in gran parte, il personale di concetto.

6) Perchè dei contribuenti di Acquacalda, ammontanti a 27 con un complessivo carico tributario di lire 4.120, solo dieci con un carico tributario di lire 1.123 hanno firmato la istanza, e quindi manca per Acquacalda la condizione voluta dalla legge della richiesta da parte della maggioranza dei contribuenti e che deve sussistere separatamente per ciascuna borgata o frazione.

Relativamente a questo motivo è da tenere presente che, in data 13 novembre 1950, 132 abitanti di Acquacalda in essa compresi i firmatari dell'istanza del 2 gennaio 1947 ad eccezione di alcuni soltanto, hanno firmato una petizione contraria alla autonomia di Canneto, affermando la volontà che la frazione di Acquacalda continui ad essere unita al capoluogo del Comune di Lipari.

Tale istanza è stata trasmessa, con nota numero 8608 del 23 novembre stesso del Comune di Lipari, all'assessorato enti locali ed alla Prima commissione legislativa della regione Siciliana.

A parte i suesposti motivi d'indole generale la concerzione della richiesta autonomia di Canneto non può effettuarsi per ragioni speciali che ad essa giuridicamente si oppongono, e cioè:

a) perchè ove la autonomia venisse ad essere concessa seguendosi, per la divisione del territorio, il grafico della pianta planimetrica alligata

all'istanza del 2 gennaio 1947, tutto il demanio comunale pomicifero ed i terreni pomiciferi di proprietà privata verrebbero ad essere inclusi nel territorio dell'ideato comune di Canneto.

Per effetto delle disposizioni della Legge 5 gennaio 1908 n. 10 e del regolamento per l'applicazione del Sovrano Rescritto del 24 gennaio 1855 e della Legge anzidetta sulla escavazione della pomice nel Comune di Lipari questo ricava dai terreni pomiciferi la maggior parte delle proprie entrate, mediante l'imposizione di una tassa di escavazione o di licenza da pagarsi dagli operai concessionari delle cave (art. 18, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 del regolamento) di demanio comunale e, altresì, mediante l'applicazione della tassa di escavazione di cui all'art. 1 della Legge, modificato per le aliquote da successivi provvedimenti legislativi anche regionali, sulla pietra pomice che si estrae dalle cave sia di demanio comunale che private. La tassa di escavazione viene corrisposta sulla pomice esportata fuori dal Comune ed all'atto dell'imbarco. Il gettito di tale tassa è previsto per il bilancio 1950 nella cifra di 12 milioni.

Detto bilancio ha le seguenti impostazioni:

Entrate:	entrate effettive ordinarie	L. 31.283.424
	entrate effettive straordinarie	L. 29.377.022

(di cui 24.374.969 previste come eventuale integrazione da parte dello Stato a coprire il disavanzo di amministrazione)

Spese:	spese effettive ordinarie	L. 45.904.639
	spese effettive straordinarie	L. 12.612.520
	spese facoltative	L. 2.050.200

ai fini della sorveglianza del demanio, sia ad evitare occupazioni delle zone pomicifere, sia per la disciplina della lavorazione nelle cave e per prevenirsi infortuni, come per il controllo della mano d'opera operaia alle cui giornate effettive va commisurata la tassa di licenza, il Comune si giova del servizio di un proprio Direttore Tecnico Minerario e di un Corpo di Vigili campestri.

Entrambi gli organi anzidetti esplicano la propria attività ai fini del controllo della esportazione della pomice e del relativo pagamento della tassa di escavazione.

Nel conseguire il Comune di Lipari attua relativamente al demanio comunale pomicifero una attività di polizia, oltrechè una attività di imposizione tributaria, unitamente ad una facoltà di concessione amministrativa connessa al rapporto di cittadinanza, e ai diritti di uso civico, per quanto concerne la concessione delle cave. Facoltà di polizia l'Ente disimpegna anche per il controllo dell'esportazione ai fini della riscossione della tassa di escavazione.

Ove, in ipotesi, il demanio comunale pomicifero venisse ad essere incluso nel territorio del comune di Canneto il comune di Lipari non potrebbe fare sul demanio stesso concessioni di licenze con l'imposizione della relativa tassa mentre non potrebbe nemmeno esplicare, a mezzo dei propri organi, attività di polizia di qualsiasi genere nel territorio del nuovo comune, nell'ambito del quale non potrebbe avere beni demaniali propri. (Forti U. Studi e questioni di diritto amministrativo, Torino, Bocca, 1906, pag. 59 - 87; Giriodi L. M. Il Comune nel diritto civile, Torino, 1891, pag. 41; Guicciardi E. il demanio, Padona, 1934; Miele, I

poteri degli enti autarchici fuori del loro territorio, in Archivio di Studi corporativi, Vol. 2, 1931).

a chiarimento si aggiunge che i tributi di cui sopra sono stati considerati come imposte comunali speciali dalla Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 10 gennaio 1921, in causa Vescovo di Lipari-Comune di Lipari, (Giurisprudenza Italiana I, 1-194).

b) perchè non sarebbe possibile l'inclusione del demanio comunale pomificifero, di appartenenza di tutti gli abitanti del Comune di Lipari, nel territorio del nuovo comune di Canneto.

L'esistenza del demanio comunale pomificifero di Lipari, oggetto di vaste e tenaci usurpazioni e di relativi giudizi di reintegra, cui l'autore di questa memoria ha partecipato, quale difensore del Comune, sin dal 1930 continuativamente, è stata dichiarata legislativamente dalla legge 1908, n. 10 e dal regolamento delegato del 25 luglio 1908, oltrechè giudizialmente dall'ordinanza del prefetto commissario ripartitore Capitelli del 19 giugno 1891, dalle sentenze del Tribunale di Messina 20 luglio - 1 agosto 1913, della Corte di Appello di Messina del 10-19 agosto 1918 e della Corte di Cassazione del 10 gennaio 1921 nella lite Vescovo di Lipari-Comune di Lipari, e ancora dal Commissario degli usi civici della Sicilia con la sentenza 21 maggio 1932, dalla sentenza della Corte di appello di Roma-sezione speciale Usi Civici del 3 maggio-24 giugno 1935 reg. n. 2242 (pubblicata sul bollettino degli Usi Civici, anno V, fascicolo IX, settembre 1935) e dalla Suprema Corte di Cassazione-sezione I con sentenza 22 giugno-11 luglio 1938, reg. 359, dalla sentenza del commissario degli Usi Civici del 29 luglio 1937, e risulta anche dall'ordinanza di legittimazione del 25 novembre 1932, sovraneamente omologata.

Relativamente alle zone del demanio comunale pomificifero che lo Spallanzani, Viaggi nelle Due Sicilie, ecc. 1792, vol. 2°, pagina 262 e seguenti, aveva trovato spopolate, ma sfruttate dai naturali di Lipari per l'escavazione e l'esportazione della pomice, il Commissario degli Usi Civici della Sicilia (est. Dato) nella su citata sentenza del 21 maggio 1932 così si esprime:

*“Ma la regione in contestazione è assai lontana dal centro abitato; lo Spallanzani la trovò deserta, il Catania (perito demaniale che verificò le occupazioni del demanio pomificifero nel 1889-1890) fa risalire le occupazioni ad un ventennio prima della sua venuta, cioè all'epoca in cui la pomice acquistò valore; gli occupatori che egli trovò eccipirono concessioni vescovili, ma né essi né il Vescovo hanno portato un solo titolo che provasse la proprietà del Vescovo; il Comune possiede ancora la parte lta della regione e più ne possedeva alla data della verifica del Catania, (allora possedeva persino molte zone marginali che oggi sono ridotte a ben poca cosa) occupazioni tuttora si verificano. Ne è da trascurarsi il fatto che un numero imponente di occupatori (circa 200) si è affrettata a fare domanda di legittimazione riconoscendo l'illegittimità dell'occupazione.*

*In conclusioni si può ben dire che siamo di fronte ad una regione che fu deserta ed interamente a disposizione degli abitanti dell'isola di Lipari come demanio comunale, finchè la pomice ebbe un valore modesto, ma che cominciò ad essere occupata e tenacemente tenuta quando la pomice per lo sviluppo dell'industria e del commercio acquistò un valore considerevole“ (Boll. Usi Civici, Maggio 1932, pag. 1922).*

Essendo il demanio comunale pomificifero di proprietà dell'universalità ed aperta agli usi dei naturali di Lipari non potrebbe essere incluso nel territorio del supposto comune di Canneto. Né quella frazione potrebbe chiederne ove con l'erezione a Comune autonomo assurgesse a soggetto autonomo di diritti, una parte determinata in quanto non potrebbe dimostrare l'esclusiva appartenenza di tale parte ab antiquo alla frazione, poiché Canneto, oltre ad essere sorta come filiazione del capoluogo, non ha mai avuto il possesso esclusivo degli usi in confronto del capoluogo e delle rimanenti frazioni. Alla divisione osterebbero anche le speciali imposte comunali (tassa di licenza e tassa di escavazione) legislativamente stabilite a favore del Comune di Lipari onde provvedere alle pubbliche esigenze della collettività.

c) poiché in ogni caso ove, in ipotesi, la divisione del demanio pomificifero fosse giuridicamente possibile, tecnicamente non si potrebbe effettuare. Ciò in quanto le zone di demanio pomificifero in possesso del Comune di Lipari e quelle da reintegrarsi in suo favore in virtù dei giudicati demaniali non hanno topograficamente estensione continuativa, perchè nel corpo demaniale vi sono zone di proprietà privata e zone legittimate agli occupatori.

Maggiori difficoltà si incontrerebbero in quanto la costituzione geologica delle zone varia nelle diverse località offrendo diversa possibilità di estrazione di pomice, sia qualitativamente che quantitativamente, e inoltre parte del demanio è stata già completamente sfruttata o è in corso di sfruttamento, sicchè, sempre in ipotesi, la valutazione del valore delle varie zone sarebbe praticamente impossibile.

d) perchè, ai sensi dell'art. 6 del decreto 10 marzo 1910 e dell'art. 8 della Legge 16 giugno 1927, non può nella fattispecie parlarsi in atto di demanio promiscuo, in quanto il territorio del Comune di Lipari e della frazione di Canneto è unico e l'esercizio degli usi civici da parte degli abitanti di Canneto sui demani dell'università di Lipari ha avuto luogo iure filiationis e non per effetto di promiscuità.

e) perchè, nel caso di concessione dell'autonomia di Canneto, non si potrebbe giuridicamente creare fra il nuovo comune e il Comune originario un demanio promiscuo, ostando a ciò le disposizioni della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

f) perchè il supposto comune di Canneto non potrebbe dare alcuna garanzia per il pagamento degli oneri che verrebbero a gravare su di esso ed in favore del Comune di Lipari, sia per i beni di uso pubblico in senso stretto che al comune di Canneto verrebbero attribuiti, sia per la divisione dei beni patrimoniali, sia per le passività contratte dal Comune di Lipari, durante la comunione, per i bisogni e vantaggi generali, sia per le spese fatte a vantaggio esclusivo della frazione di Canneto; il tutto da valutarsi ai sensi della Circolare Ministeriale 14 ottobre 1896 (Manuale Amministrativo, 1896, pagina 404).

g) perchè la divisione del territorio e la divisione patrimoniale, in rapporto alle situazioni suesposte, creerebbero una sequela di controversie esiziali per il Comune di Lipari, stante l'onere delle spese relative, e vieppiù per il comune di Canneto.

h) perchè la concessione dell'autonomia a Canneto verrebbe a pregiudicare, con gravissimo danno del Comune di Lipari, l'esecuzione delle sentenze di reintegra del demanio comunale pomificifero per numero 318 occupazioni, in quanto le terre di demanio universale da

rilasciarsi dagli occupatori nella piena e libera disponibilità del Comune di Lipari contribuirebbero ad avere la qualità di demanio comunale, mentre verrebbero ad essere incluse nel territorio del comune di Canneto con la rilevata impossibilità per il Comune di Lipari dello svolgimento delle attività di polizia e di imposizione tributaria.

In ipotesi vi sarebbe l'impossibilità giuridica della concessione da parte del Comune di Lipari di licenza di escavazione di pomice nelle terre anzidette ai propri naturali, poiché questi non potrebbero esercitare, stante il divieto di nuove promiscuità sancito dalla legge, usi civici su fondi posti fuori dalla sua circoscrizione territoriale (cfr. Raffaglio G., diritti promiscui, demani comunali e usi civici, 3 ed., Milano, 1939, pag. 229 e 283; Capozzi G., Del demanio comunale nelle Province Meridionali, Napoli, 1904, 9).

i) perchè con la concessione dell'autonomia a Canneto moltissime proprietà private appartenenti a cittadini residenti in Lipari verrebbero, per le condizioni finanziarie del tutto precarie del nuovo comune, ad essere esosamente gravate d'imposte.

Per i motivi anzidetti il consiglio comunale di Lipari con deliberazione n. 75 del 16 dicembre 1947 (pubblicata a stampa con annessa relazione aggiuntiva del 13 gennaio 1950 ed allegato prospetto spese sostenute dal Comune per ciascuna frazione nel 1949; col titolo "Comune di Lipari - Contro l'autonomia di Canneto - Lipari - 1950) deliberava ad unanimità, meno uno astenuto, di esprimere parere nettamente contrario alla erezione in comune distinto delle frazioni di Canneto e di Acquacalda, ritenendo la creazione del nuovo comune deleteria e di grave danno agli interessi di tutti i cittadini, compresi quelli di Canneto, ed addirittura delittuosa nei confronti delle Isole di Vulcano, Stromboli, Panarea, Filicudi ed Alicudi, che per vivere hanno bisogno di essere aiutati perchè la loro ricchezza è di molto inferiore ai loro più elementari bisogni. Lo stesso Consiglio, in dipendenza di nuove opere pubbliche eseguite per la frazione di Canneto e di nuovi servizi, nonché della diminuzione della popolazione (per effetto di emigrazione) di Canneto e di Pirrera, complessivamente ridotta al dicembre 1947 a 2786 abitanti, con deliberazione n. 36 del 28 marzo 1950, ad unanimità di voti, deliberava di insistere nel parere nettamente contrario già manifestato nella seduta 16 dicembre 1947, confermandolo; di chiedere alle Autorità competenti una nuova istruttoria al fine di accertarsi, ove ve ne fosse stato bisogno, le nuove condizioni che rendono ancora più evidente la mancanza di tutti i requisiti per la creazione in comune distinto della frazione Canneto, richiedendosi nuovamente il parere del consiglio comunale ai fini di una obbiettiva valutazione da parte degli organi competenti. Faceva infine voti a che venga evitata alla intera popolazione eoliana, Canneto compresa, la iattura gravissima che ad essa inconsideratamente si minaccia, poiché condizione precipua di vita per l'intero arcipelago è che il Comune resti assolutamente integro.

Con successiva deliberazione n. 85 del 6-9 novembre 1950, lo stesso Consiglio deliberava di *"fare salvo ogni diritto, ragione ed azione, per l'avvenire, nelle sedi opportune, occorrendo, contro ogni qualsiasi atto di Uffici od Organi amministrativi eventualmente lesivo dei diritti ed interessi della intera popolazione di Lipari, in merito alla pratica della richiesta autonomia di Canneto"*.

D'altra parte l'amministrazione provinciale di Messina con deliberazione

del delegato regionale del 14 febbraio 1948, considerato che, relativamente all'istanza di separazione delle frazioni di Canneto ed Acquacalda dal Comune di Lipari e loro costituzione in comune autonomo, non è provato che i firmatari di Acquacalda costituiscono la maggioranza richiesta; ritenuto che, con la erezione del detto comune autonomo, verrebbe ad essere resa ancora più critica, per il ridursi delle entrate, la situazione finanziaria del Comune di Lipari, con conseguente danno delle Isole minori alle quali il capoluogo non potrebbe più assicurare i mezzi di vita; ritenuto altresì che la erezione delle due frazioni Canneto ed Acquacalda in comune autonomo, mentre arrecherebbe grave danno al Comune di Lipari non avvantaggerebbe le frazioni in oggetto, inquantoche il nuovo comune non avrebbe le possibilità tecniche e finanziarie per provvedere al proprio mantenimento e sviluppo; considerato che, quindi, sia avuto riguardo alla topografia dei luoghi, sia per ragioni di natura economica e sociale, non si ravvisava esprimere parere per la costituzione delle frazioni in parola in comune autonomo, sentito il parere della commissione consultiva, dell'amministrazione provinciale stessa, deliberava di esprimere parere contrario per la separazione delle frazioni di Canneto ed Acquacalda del Comune di Lipari e la costituzione delle stesse in comune autonomo.

Sulla questione deve ancora esprimere, ai sensi dell'art. 35 - prima parte T.U. Legge comunale e Provinciale, il proprio parere il consiglio di Giustizia amministrativa, ai fini della decisione dello assessorato regionale Enti Locali.

La presente memoria è stata redatta ai fini di chiarire le situazioni di fatto e di diritto inerenti alle valutazioni da farsi dell'assessorato. L'autore ritiene di avere sufficientemente dimostrato la mancanza dei requisiti di legge a che l'istanza dell'autonomia di Canneto possa essere accolta e come ad essa si oppongono anche motivi d'indole sociale ed economica relativi al benessere della collettività del Comune di Lipari.

In pendenza della pratica amministrativa è stato presentato il disegno di legge del 5 settembre 1950 dell'On. Dante Antonino.

Evidentemente con esso si mira ad ovviare le insuperabili difficoltà della via amministrativa.

Il progetto è preceduto da una breve relazione, nella quale sostanzialmente si riproduce, con qualche variazione ed aggiunta, la relazione alla proposta di legge dell'On. Toscano, pubblicata sugli atti parlamentari I - camera dei deputati - legislatura XXVI sessione 1921-22, documenti, disegni di legge e relazioni - Camera dei deputati n. 1732.

anche a non voler credere alla voce corrente in Canneto che la relazione dell'on.le Dante sia stata preparata dal Comitato Pro autonomia di quella frazione, è evidente l'influenza di elementi interessati per quanto in essa si espone.

È da osservare, in fatto, che nelle premesse della relazione si trasformano in "contrade" delle località, le quali nel titolo del disegno di legge sono invece dette "borgate", non aventi né l'una né l'altra qualità.

Per contrada s'intende una "strada di luogo abitato, caseggiato", il termine viene anche usato a denotare un quartiere o un rione (Tommaseo, dizionario della lingua italiana, Torino, Utet, IV ristampa, vol. 11, 1924). invece le località dette Sciaratore, Troffa, Castagna,

Campobianco, Porticello non sono abitate, mentre il sito Pomiciazzo fa parte della contrada Lami, come Culia fa parte della borgata Pirrera. Anche Montepilato è parte di Lami.

Nella relazione si afferma che nel 1918 si ebbero movimenti nell'ordine pubblico in dipendenza di malcontento della frazione di Canneto. A quanto ci è noto, invece, solo nel 1911, in occasione di una mareggiata che invasa l'odierna Marina Garibaldi, corrispondente alla spiaggia di Canneto, essendo rimaste per mancanza di vie interne interrotte le comunicazioni con Lipari, in quanto per raggiungerci le mulattiere che legavano Canneto a Lipari era allora necessario percorrerla la spiaggia di Canneto, vi fu una dimostrazione. In conseguenza di essa il Comune di Lipari provvide all'occupazione per utilità pubblica di terreni e di fabbricati, e con lavori di sventramento eseguiti in Canneto creò una arteria interna parallela alla spiaggia e collegò con la costruzione di una rotabile, che oggi interseca le due preesistenti mulattiere, Canneto con Lipari, in modo migliore.

Non è esatta l'affermazione che Lipari non si sia preoccupata dei bisogni di Canneto, si è già dimostrato come quella frazione sia fornita sufficientemente di servizi d'igiene fra cui polizia urbana, igiene e farmacia che nella relazione si dicono .... inesistenti!

La lamentata mancanza di acqua potabile non si verifica soltanto per Canneto, ma anche per il capoluogo e le rimanenti frazioni, mentre Canneto viene rifornita di acqua potabile, a spese del Comune ed a mezzo di Navi Cisterne, maggiormente delle altre frazioni. Non è stata mai chiesta al Comune di Lipari l'istituzione di un ufficio staccato del lavoro, il cui preteso diniego si eleva a doglianza.

Relativamente all'industria pomicifera va rilevato che, contrariamente a quanto si dice nella reazione dell'on. Dante, l'ultimo aumento della tassa di escavazione, pravoato con decreto legislativo del presidente della Regione Siciliana del 4 marzo 1949, ratificato con Legge Regionale del 10.7.1949 n. 32, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana del 23 luglio 1949, non ha recato alcun danno allesportazione della pomice.

Le nuove aliquote, rispetto a quelle iniziali stabilite nell'art. 1 legge 5 gennaio 1908 n. 10, non sono adeguate ai coefficienti di svalutazione della moneta.

L'opposizione degli industriali agli aumenti già praticati, o ad altri eventuali, è determinata dall'interesse a non diminuire i propri rilevanti profitti. Al riguardo è significativo il contegno del consigliere comunale La Cava Francesco, che dopo avere sostenuto in pubblica seduta consiliare che l'aumento proposto con deliberazione n. 108 del 10.6.1945, (e di poi applicato con decreto legislativo del capo Provvisorio dello Stato del 18.12.1946, n. 674, gazzetta ufficiale n. 40 del 18.2.1948) era suscettibile di ulteriore aumento senza ledersi della classe industriale, in occasione della deliberazione del 16.1.1948 n. 1, con cui si invocava l'ultimo aumento, ritrattava le precedenti dichiarazioni, sottoponendo l'accettazione di nuovi aumenti della tassa di escavazione alla inconcepibile condizione che l'amministrazione comunale di Lipari concordasse con gli industriali la riduzione delle spese effettive di bilancio e, dichiarava, di astenersi dal votare, facendosi contestare dal consigliere Domenico Corrado l'inesplicabile mutamento di condotta.

In occasione di nuova discussione, svoltasi nella seduta consiliare del 15 gennaio 1951, il suddetto consigliere La Cava sosteneva vigorosamente la possibilità di nuovi aumenti della tassa di escavazione, fino a raggiungersi per effetto di essi una maggiore entrata di dodici milioni nel periodo di un anno, senza alcun pericolo di danno per gli industriali esportatori di pomice, tra i quali egli in atto occupa il quinto posto per maggiore pagamento tassa di escavazione, e criticava l'atteggiamento di un gruppo di questi che aveva fatto telegraficamente presente al sindaco, quale capo del consiglio comunale, l'opportunità che il consiglio contenesse la proposta di aumento nei limiti del 25%, in aggiunta quelli precedentemente disposti con il decreto legislativo del presidente della Regione siciliana del 4 marzo 1949, ratificato con legge regionale del 10.7.1949 n. 32, e, nel contempo, chiedeva che si sospendesse di provvedere sull'oggetto in attesa della presentazione di una relazione illustrativa da parte degli industriali. È chiaro che i contrasti suesposti sono originati da interessi divergenti da quelli della collettività. Nella relazione Dante si afferma che l'amministrazione comunale di Lipari deliberava, recentemente, di procedere alla rivendica delle zone pomicifere di presunto demanio comunale, gettando il panico fra gli industriali che sfruttano le cave, ed inaridendo, con le minacce dell'azione giudiziaria, l'iniziativa privata. Nel dirsi ciò viene a qualificarsi come tentativo di rivendica di presunto demanio comunale pomicifero la decisione adottata, nell'interesse della collettività, dal consiglio comunale di eseguire i giudicati definitivi di reintegra emessi dal commissario degli usi civici della Sicilia per n. 318 occupazioni arbitrarie del demanio comunale pomicifero. Al riguardo nella premessa della presente memoria si sono precisati dati indiscutibili ed esaurienti, chiarendosi come a frustare l'esecuzione dei giudicati di reintegra siano interessati i maggiori esponenti del movimento "Pro autonomia di Canneto".

Relativamente all'industria della pomice i dati statistici compresi nella relazione dello On. Dante non sono inducenti a dimostrare la necessità o quanto meno la opportunità dell'autonomia. L'industria della pomice si svolge con il concorso degli operai di tutta l'isola di Lipari, ed anche di operai forestieri. Questi umili operai hanno sempre bagnato col proprio sudore le zolle in continuo movimento, che hanno anche assorbito il sangue e travolto la vita di lavoratori non indigeni di Canneto. Il commercio e l'industria della pomice non sono di monopolio degli industriali di quella frazione, come si è in precedenza rilevato.

Le entrate per tributi sulla escavazione della pomice nel 1949 per lire 10.444.303, menzionate nella relazione, sono state prevalentemente erogate per la frazione di Canneto, in quanto per quell'anno il totale delle spese effettive del Comune di Lipari per le sue dieci frazioni fu di lire 25.126.153, di cui lire 9.840.131 erogate per Canneto e lire 1.799.395 per Acquacalda. Anche le impostazioni successive di bilancio vengono naturalmente a creare a Canneto una posizione di privilegio rispetto a tutto il resto del comune di Lipari.

La prima commissione affari legislativi dal confronto degli atti istruttori già eseguiti, e di altri successivi richiesti dal consiglio comunale di Lipari con deliberazione n. 36 del 28 marzo 1950, potrà agevolmente rilevare come manchino condizioni che giustifichino o legittimino la presentazione del progetto di legge dell'on. Dante.

Con biglietto postale urgente dell'11 novembre 1950 il sindaco del Comune di Lipari ed il presidente del comitato pro integrità territoriale del comune di Lipari hanno chiesto al presidente della Prima Commissione legislativa affari interni della Regione Siciliana che, allorchè dovrà discutersi in tale sede il progetto di legge dell'on. Dante, siano intesi i rappresentanti del consiglio comunale e del comitato predetto per fornire ogni più ampio chiarimento per conoscenza dell'effettiva verità.

Il principio, d'indole generale, seguito dal legislatore nell'emanare le norme della Legge comunale e provinciale in vigore per quanto concerne le variazioni dei comuni in tutto il territorio dello Stato Italiano, salva la competenza amministrativa e legislativa in siffatta materia degli organi della Regione, è quello di evitare la creazione di nuovi comuni che siano privi di mezzi per far fronte alle spese obbligatorie, tenuto pur conto del loro naturale e prevedibile aumento.

Per quanto un provvedimento legislativo per erezione di una frazione in comune autonomo possa artificialmente proporsi ove anche non ricorrano i requisiti di cui all'art. 33 della legge comunale e provinciale T.U. 1934, è da tener presente che la legge mira più alla costituzione di grossi comuni che al loro smembramento (Chiorzo V., Commento alla legge comunale e Provinciale, Milano, 1914, sub. Art. 115), tendendo ad evitare che la creazione di un nuovo ente venga ad indebolire un comune preesistente, il quale restasse senza un sufficiente numero di popolazione e senza i mezzi per provvedere alla azienda comunale (relazione Finali al senato, 26 novembre 1884).

inoltre la legge tende ad evitare il sorgere di nuovi comuni, che, oltre a non potere soddisfare le necessità collettive, debbano attingere allo Stato, con grave detrimento dell'Erario, i mezzi di vita indispensabili (Circolare del Ministero dell'Interno - direzione Generale dell'amministrazione civile div. 2 , sez. 2, n. 15300, dell'11 settembre 1945, oggetto: erezione di nuovi comuni e ricostituzione di quelli soppressi durante il regime fascista).

Per ultimo è da notare che la legge, nell'attribuire alla suprema podestà dello Stato la facoltà di sanzionare le variazioni dei comuni che possono occorrere, mira a non lasciare tali variazioni in balia delle correnti libere delle opinioni, e degli interessi spesso effimeri, artificialmente creati o cozzanti (Carnevali T., Il Comune, Nuovi studi, Torino, Bocca, 1908, p. 62).

Questa tutela degli interessi generali relativamente a variazioni di circoscrizioni comunali viene, in seguito all'attuato ordinamento regionale, ad essere oggi demandato per la Sicilia alla Regione.

Nel progetto di legge per l'autonomia di Canneto all'art. 2 è detto: *“Il Presidente della Regione Siciliana, sentito il Prefetto e la G.P.A. Di Messina, provvederà con suoi decreti alla seperazione patrimoniale e territoriale fra i due comuni ai sensi dell'art. 36 T.U. Legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, nonché a stabilire l'organico del Comune di Canneto”*. In rapporto a tale disposizione vanno oculatamente valutate le inevitabili e lunghissime controversie cui la concessione dell'autonomia alla frazione di Canneto darebbe luogo, e di cui i primi segni chiaramente emergono dalle dichiarazioni radicalmente opposte dalle rappresentanze di Lipari e di Canneto nella riunione del 15 novembre 1950, per la divisione del territorio nel caso che a Canneto

venisse concessa l'autonomia, riunione chiusasi con esito negativo. Concludendo è da ritenere che per ragioni di legalità, oltrechè per motivi di opportunità, il progetto di legge dell'on. Dante, di cui in narrativa, non meriti l'approvazione dell'assemblea regionale siciliana.

A parte il rilievo d'indole generale in rapporto allo spirito della legge comunale e provinciale, l'assemblea regionale dovrà tener conto delle situazioni particolari relative al demanio comunale pomificifero di Lipari, aperto al godimento degli usi civici degli abitanti dell'universalità. Tali usi non possono essere tolti, né variati nemmeno dalla legge e le mutate circoscrizioni territoriali proposte non possono né restringerli, né turbarli. L'inammissibile accoglimento del progetto di legge per l'autonomia di Canneto produrrebbe il disastroso effetto di creare un nuovo ente comunale anemico e privo di vitalità sin dal suo sorgere, con irreparabile danno e nocumento sia di quella frazione, che del capoluogo e delle restanti frazione del Comune di Lipari. Inoltre aprirebbe l'adito ad interminabili ed onerosissime controversie per la divisione del territorio.

Per tutte le cause suesposte verrebbe anche ad essere inevitabilmente compromesso l'ordine pubblico.

Lipari, gennaio 1951

Avv. Giovanni Raffaele

finito di stampare in Lipari 27 gennaio 1951.